



CITTÀ DI ALBA ADRIATICA

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI HOBBISTA

(L.R. 30 agosto 2016, n. 30)

approvato con delibera di Consiglio Comunale del 24/5/2018 n. 31

Art. 1

Definizioni e principi

1. Ai fini del presente regolamento per hobbisti devono intendersi quei soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci non destinate all'alimentazione umana di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 Euro.
2. Per merci di modico valore devono intendersi tutti gli oggetti che siano prodotti d'arte o opera dell'ingegno e vengano realizzati personalmente quali:
 - disegni, quadri, pitture, ritratti e simili;
 - monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
 - scritti di propria produzione, comprese le pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
3. Non sono considerati operatori del proprio ingegno coloro che vendono ed espongono alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale. Trova, in questo caso, applicazione la disciplina del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 11 della L.R. 30/8/2016 n. 30.
4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio quali indovini, cartomanti, chiromanti e simili.

Art. 2

Requisiti e modalità di svolgimento

1. Gli hobbisti possono operare nei mercati o nelle fiere allo scopo istituiti dai Comuni, oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, purché in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 comma 1 del D.Lgs. 26/3/2010 n. 59.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, provvederà ad istituire nell'ambito del territorio di competenza i mercati o le fiere di cui al comma precedente, individuando le aree e gli spazi ad essi destinati, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi che devono comunque avvenire secondo criteri di rotazione tra gli operatori e senza il riconoscimento di priorità per la presenza a precedenti manifestazioni.
3. La Giunta, altresì, con propria deliberazione, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere, mercati o manifestazioni che si svolgono a cadenza periodica sul territorio comunale.
4. Per l'esercizio della attività di esposizione e vendita al pubblico per hobby trovano applicazione tutte le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico per motivazioni commerciali.
5. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune dove ha svolto il primo mercatino scelto.
6. è vietato lo svolgimento dell'attività di hobbista nel territorio comunale al di fuori dei mercatini previsti all'art. 10, comma 1 lett. i, della Legge Regionale 30/8/2016 n. 30.

Articolo 3

Tesserino di riconoscimento

1. È istituito presso il Comune di Alba Adriatica un registro degli hobbisti con iscrizione obbligatoria per l'esercizio delle attività di hobbista.
2. Il SUAP del Comune di Alba Adriatica provvederà al rilascio del tesserino di riconoscimento nei confronti di coloro che ne facciano espressa richiesta.
3. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune rilasciante, ed è rilasciato per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, trascorsi i quali l'hobbista dovrà richiedere un nuovo rilascio.
4. Il tesserino deve contenere il logo del Comune, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune e per la vidimazione delle partecipazioni annuali, la firma del responsabile del Comune e la data del rilascio.
5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico ed agli organi preposti al controllo.
6. Il tesserino deve essere vidimato prima della assegnazione dei posteggi, contestualmente alla redazione dell'elenco degli operatori non professionali che parteciperanno a ciascuna manifestazione.

7. La regolamentazione e il controllo dell'attività di hobbista spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Articolo 4 Rilascio del tesserino

1. Per ottenere il rilascio del tesserino l'hobbista deve presentare apposita istanza al SUAP del Comune di Alba Adriatica. L'istanza, in regola con l'imposta di bollo, deve contenere:

- dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, PEC, codice fiscale del richiedente;
- dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
- indicazione delle merceologie trattate;
- fotografia formato tessera identificativa con volto scoperto;
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 comma 1 del D.Lgs 26/3/2010 n. 59;
- dichiarazione di non aver presentato domanda per il rilascio del tesserino ad altro comune della Regione Abruzzo;
- dichiarazione di consapevolezza che può essere rilasciato un solo tesserino hobbista valido nella Regione Abruzzo per nucleo familiare;
- copia del documento di identità valido (e permesso di soggiorno per cittadini non comunitari).

Il Comune provvederà al rilascio del tesserino entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino l'operatore non professionale deve restituirlo al Comune. Troverà applicazione ai fini del rinnovo quanto previsto dal comma 1.

3. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di operatore non professionale il Comune provvederà alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e ne darà comunicazione ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.

4. In caso di smarrimento del tesserino l'hobbista dovrà presentare istanza di duplicato allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.

5. Possono chiedere il rilascio del tesserino gli hobbisti residenti nel Comune di Alba Adriatica o gli hobbisti che intendono svolgere il primo mercatino nell'anno solare corrente nel Comune di Alba Adriatica. È vietato il rilascio di tesserino di hobbista agli operatori già in possesso di tesserino valido rilasciato da un altro Comune della Regione Abruzzo.

6. Può essere rilasciato un solo tesserino hobbista per nucleo familiare nell'ambito di validità della Regione Abruzzo.

7. Possono richiedere il rilascio del tesserino di hobbista solo le persone fisiche. Sono vietate la rappresentanza e la preposizione. È vietata l'attività ai minori di sedici anni.

8. È vietato il rilascio e il rinnovo del tesserino di hobbista alle persone iscritte al Registro imprese, sezione ordinaria e sezioni speciali, e comunque agli imprenditori ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., limitatamente alle attività di commercio non alimentare o di artigianato non alimentare.

Articolo 5 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento non sanzionate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla Legge Regionale 30 agosto 2016 n. 30 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Articolo 6 Entrata in vigore e abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari disciplinanti la materia, nelle parti non compatibili.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento deve farsi rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.